

# **LE ALIENAZIONI DI BENI CULTURALI:**

## **GLI OBBLIGHI CONSEGUENTI**

PREVISTI DAL  
D.LGS. 22 GENNAIO 2004 N. 42  
CODICE DEI BENI CULTURALI  
E DEL PAESAGGIO  
(ARTT. 59-62 E SANZIONI)

*Avv. Luca Leone - 2012*

1

## **LA DENUNCIA DI ALIENAZIONE**

2

## **Art. 59. Denuncia di trasferimento.**

1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la **proprietà** o, **limitatamente ai beni mobili**, la **detenzione** di beni culturali sono denunciati al Ministero.

3

2. La denuncia è effettuata **entro trenta giorni** [...]
3. La denuncia è presentata **al competente soprintendente** del luogo ove si trovano i beni.

4

*In caso di*  
**alienazione a titolo oneroso o gratuito**  
*o di*  
**trasferimento della detenzione**  
*la denuncia è effettuata*



dall'**alienante** o dal **cedente la detenzione**

5

*In caso di trasferimento avvenuto*  
nell'ambito di procedure di  
**vendita forzata o fallimentare**  
*ovvero in forza di*  
**sentenza**

*la denuncia è effettuata*



dall'**acquirente**

6

*In caso di*  
**successione a causa di morte**

*la denuncia è effettuata*



dall'**erede\*** o dal **legatario**

7

4. La denuncia **contiene**:

- a)** i dati identificativi delle **parti** e la **sottoscrizione** delle medesime o dei loro rappresentanti legali;
- b)** i dati identificativi dei **beni**;
- c)** l'indicazione del **luogo** ove si trovano i beni;
- d)** l'indicazione della **natura e** delle **condizioni dell'atto** di trasferimento; [ *anche il **prezzo!** ]*
- e)** l'indicazione del **domicilio** in Italia delle parti ai fini delle eventuali comunicazioni previste dal presente Titolo.

8

5. Si considera **non avvenuta** la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.

9

## **IL DIRITTO DI PRELAZIONE**

10

## **Art. 60. Acquisto in via di prelazione.**

1. Il **ministero** o, nel caso previsto dall'articolo 62, comma 3, la **regione** o gli **altri enti pubblici territoriali** interessati, hanno facoltà di acquistare in via di prelazione **i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società**, rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento.

11

## **Art. 61. Condizioni della prelazione.**

1. La prelazione è esercitata nel termine di **sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia** prevista dall'articolo 59.
2. Nel caso in cui la denuncia sia stata omessa o presentata tardivamente oppure risulti incompleta, la prelazione è esercitata nel termine di **centottanta giorni** dal momento in cui il Ministero ha ricevuto la denuncia tardiva o ha comunque acquisito tutti gli elementi costitutivi della stessa ai sensi dell'articolo 59, comma 4.

12

3. Entro i termini indicati dai commi 1 e 2 il provvedimento di prelazione è **notificato all'alienante ed all'acquirente**. La proprietà passa allo Stato dalla data dell'ultima notifica.
4. In pendenza del termine prescritto dal comma 1 **l'atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente** all'esercizio della prelazione e **all'alienante è vietato effettuare la consegna della cosa**.

## **62. Procedimento per la prelazione.**

1. Il **soprintendente**, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne dà **immediata comunicazione** alla regione e agli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito si trova il bene.

Trattandosi di **bene mobile**, la regione ne dà notizia sul proprio Bollettino Ufficiale ed eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicità a livello nazionale, con la descrizione dell'opera e l'indicazione del prezzo.

2. **La regione e gli altri enti pubblici territoriali**, nel termine di 20 giorni [90 nei casi dell'art. 61 comma 2] dalla denuncia, formulano al Ministero una **proposta di prelazione**, corredata dalla deliberazione dell'organo competente che predisponga, a valere sul bilancio dell'ente, la necessaria copertura finanziaria della spesa **indicando le specifiche finalità di valorizzazione culturale del bene**.

## **SANZIONI**

## SANZIONI AMMINISTRATIVE

### 163. Perdita di beni culturali.

1. **Se**, per effetto della violazione degli obblighi stabiliti dalle disposizioni della sezione I del Capo IV e della sezione I del Capo V del Titolo I della Parte seconda, **il bene culturale non sia più rintracciabile** o risulti uscito dal territorio nazionale, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una **somma** pari al valore del bene.

17

### 164. Violazioni in atti giuridici.

1. Le alienazioni, le convenzioni e **gli atti giuridici** in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del Titolo I della Parte seconda, o senza l'osservanza delle condizioni e modalità da esse prescritte, **sono nulli**.
2. **Resta salva la facoltà del Ministero di esercitare la prelazione** ai sensi dell'articolo 61, comma 2.

18

## SANZIONI PENALI

### 173. Violazioni in materia di alienazione.

1. È punito con la **reclusione** fino ad un anno ed una **multa**:

- a)** chiunque aliena i beni culturali senza la prescritta autorizzazione [preventiva], quando prevista;
- b)** chiunque, essendovi tenuto, non presenta nei termine la denuncia [successiva] degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- c)** l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine previsto per l'esercizio del diritto di prelazione.